

30 marzo 2020

Categorie: **Versamenti > Varie**

Sospensione dei versamenti tributari: le imprese multiattività

Autore: Nicola Forte

Il decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18 rappresenta un primo, ma timido tentativo di aiuti alle famiglie e alle imprese dopo l'emergenza epidemiologica Covid -19 che ha investito il Paese.

La velocità degli interventi, che si sono succeduti nel corso dell'ultimo periodo, ha determinato un quadro normativo estremamente complesso e di difficile lettura. Nel frattempo, sono intervenuti anche i necessari chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate con le Circolari n. 5/E e n. 6/E riguardanti la sospensione dei versamenti e i termini processuali.

Sono ancora numerose, però, le disposizioni che necessitano di chiarimenti e che possono indurre i contribuenti in errori. Alcuni dei problemi sono dovuti anche alla circostanza che alcune imprese esercitano più di un'attività, come comunicato all'Agenzia delle Entrate in base al "possesso" di due o più codici Ateco.

Le imprese multiattività - L'esercizio contestuale di diverse attività ha determinato diversi problemi con riferimento al DPCM del 22 marzo 2020 che ha individuato le attività "essenziali" in base al codice Ateco utilizzato. Diversamente, le altre attività devono restare chiuse.

Il problema della corretta individuazione del codice Ateco si è posto a seguito delle modifiche effettuate dall'art. 61 del D.L. n. 18/2020. In particolare, il comma 2 del decreto in rassegna, modificando l'art. 8 del D.L. n. 9/2020, ha esteso le tipologie di attività che possono fruire di un miglior trattamento ai fini della sospensione dei versamenti relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, i contributi previdenziali ed assistenziali, e l'imposta sul valore aggiunto. L'Agenzia delle Entrate ha individuato le predette attività facendo riferimento ai codici Ateco di cui alla Risoluzione n. 12/E del 2020.

Inizialmente, erano previste solamente le agenzie di viaggio, i tour operator e le imprese turistico ricettive. L'art. 61 ha compreso tanti altri settori economici. Ad esempio, la disposizione interessa le società ed associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche, i gestori di palestre, impianti sportivi, centri sportivi, piscine, la gestione di attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar, pub, etc. Sono invece escluse le attività di commercio.

La previsione attribuisce ai contribuenti che dovrebbero essere maggiormente danneggiati dalla diffusione dell'epidemia, un duplice vantaggio. In primis, la sospensione dei versamenti trova applicazione indipendentemente dalle dimensioni. Invece, nell'ipotesi in cui il soggetto passivo eserciti un'attività diversa da quella indicata dall'art. 8 del D.L. n. 9/2020, la sospensione dei versamenti è subordinata al conseguimento di ricavi nel periodo di imposta precedente di importo non superiore a due milioni di euro. Inoltre, diversamente dagli altri soggetti, i contribuenti maggiormente danneggiati possono fruire della sospensione delle ritenute e dei contributi non solo per il mese di marzo, ma fino al 30 aprile prossimo. Conseguentemente, non dovranno essere effettuati i versamenti in scadenza il 16 aprile prossimo ad eccezione, però, dell'Iva che resta dovuta.

Le imprese multiattività - La previsione della soglia di due milioni di euro, riguardanti i contribuenti che esercitano attività diverse, può determinare dubbi nell'ipotesi di "imprese multiattività".

Si consideri ad esempio una società la cui attività è costituita dalla gestione di un albergo. L'ammontare dei ricavi conseguiti nel periodo d'imposta 2019 ammonta a 1.200.000 euro. La medesima società esercita un'attività di commercio di capi di abbigliamento all'ingrosso. I ricavi riferibili a tale attività ammontano nel 2019 a 2.400.000 euro.

Si pone così il problema se sia possibile beneficiare della sospensione dei termini per il versamento delle ritenute e dei contributi. In tal caso la soluzione non è complicata. Sarà possibile individuare agevolmente, anche in relazione ai diversi contratti di lavoro dipendente applicati, i lavoratori dipendenti impiegati nell'una e nell'altra attività. Per i dipendenti che prestano servizio nella struttura alberghiera sarà possibile fruire della sospensione delle ritenute e dei contributi. Invece, la medesima sospensione non sarà applicabile con riferimento ai dipendenti impiegati nell'attività di commercio. In tale caso, infatti, l'ammontare di ricavi riferibile alla predetta attività supera la soglia di due milioni di euro.

Il problema maggiore riguarda, però l'imposta sul valore aggiunto. Anche nell'ipotesi in cui la società avesse scelto la tenuta separata delle contabilità ai fini Iva (art. 36 del D.P.R. n. 633/1972), il versamento dell'imposta sul valore aggiunto resta unitario. Non avrebbe alcun senso scomporre l'eventuale debito tributario in relazione a ciascuna delle due attività esercitate. Ciò anche in ragione del fatto che si compensano posizioni di debito e di credito.

Secondo un criterio alternativo si potrebbe fare riferimento all'attività prevalente, ma questa soluzione, se si considera l'esempio precedente, penalizzerebbe oltre modo l'attività alberghiera con un ulteriore danno non riparabile. Il problema non è di agevole soluzione e dovrà essere affrontato dall'Agenzia delle Entrate.



Lotta al contante

Relatore: Antonio Gigliotti
Durata: 1 ora - Crediti: 1 cfp

[SCOPRI DI PIÙ](#)

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.
Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY
P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it